



***COMUNE DI
DARFO BOARIO TERME***

*Regolamento Comunale
per la disciplina dell'attività dei
Centri di Telefonia in sede
fissa*

*Approvato con deliberazione n. 62 del Consiglio Comunale
in data 28/09/2007 divenuta esecutiva, ai sensi di legge, il 20/10/2007*

ART. 1
Oggetto e finalità

Il presente regolamento disciplina l'insediamento e la gestione delle attività dei centri di telefonia in sede fissa in locali aperti al pubblico per la cessione di servizi di telefonia , in riferimento alla legge regionale REGIONE LOMBARDIA n° 6/2006.

ART. 2
Definizione

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) centro di telefonia in sede fissa, qualsiasi struttura ove è svolta l'attività commerciale in via esclusiva di cessione al pubblico di servizi telefonici;
- b) cessione al pubblico di servizi telefonici, ogni attività commerciale che importi una connessione telefonica o telematica allo scopo di fornire servizi di telefonia vocale indipendentemente dalle tecnologie di commutazione utilizzate, da realizzarsi nei locali o sulle superfici aperti al pubblico e a tale scopo attrezzati, nonchè l'attività di vendita di schede telefoniche;

ART. 3
Esercizio dell'attività

Il titolare, di un centro di telefonia internazionale ha l'obbligo di richiedere al comune-servizio commercio l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività presentando o inviando specifica domanda contenente :

- l'indicazione della denominazione o ragione sociale,
- l'indicazione della residenza o sede legale
- l'indicazione della nazionalità del richiedente,
- l'ubicazione del locale e della superficie nei quali si intende esercitare l'attività.

Alla domanda deve essere allegata la documentazione attestante , per il titolare e per l'eventuale gestore , il possesso dei requisiti morali di cui all'articolo 3 della legge regionale n° 6/2006 , o in alternativa specifica autocertificazione ai sensi del DPR n° 445/2000 .

In caso di gestione societaria dell'attività di cui alla presente legge, i requisiti morali devono essere posseduti da tutti i soci per le società di persone e dal legale rappresentante per le società di capitali.

Nella domanda dovrà essere indicato l'eventuale gestore preposto all'esercizio se diverso dal richiedente, ed anche la disponibilità dei locali e delle superfici nei quali si intende esercitare l'attività ; tale disponibilità se non presente all'atto della richiesta potrà essere acquisita anche successivamente nel corso dell'istruttoria , nel qual caso il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione da parte del comune resterà sospeso fintanto che il richiedente non dimostrerà l'effettiva disponibilità dei locali .

Alla richiesta di autorizzazione dovrà essere allegato il parere igienico sanitario relativo ai locali ed alle superfici , e l'autocertificazione di aver ottemperato alle norme contenute nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 riferite alle misure di sicurezza dei luoghi di lavoro e di prevenzione incendi.

L'autorizzazione è rilasciata a tempo indeterminato ed ha validità esclusivamente in relazione ai locali e alle superfici in essa indicati .

ART. 4

Requisiti tecnico-strutturali ed igienico sanitari dei locali

I locali sede dell'attività di Centro di Telefonia pubblica devono essere in possesso del certificato sanitario rilasciato dalla competente Azienda Sanitaria Locale . Il locale medesimo deve rispettare i seguenti requisiti :

- a) allacciamento alla rete idrica dell'acquedotto pubblico;
- b) allacciamento degli scarichi alla pubblica fognatura;
- c) sistemi di ventilazione naturale e sistemi di aerazione artificiale conformi alle norme UNI per la destinazione d'uso degli ambienti commerciali;
- d) illuminazione naturale conforme ai requisiti dei regolamenti locali di igiene per attività terziaria e illuminazione artificiale conforme ai requisiti minimi generali delle specifiche norme UNI;
- e) un servizio igienico in uso esclusivo del personale dipendente;

- f) un servizio igienico riservato al pubblico, anche prossimo al locale nel caso di esercizi già attivi all'entrata in vigore della presente legge, ma ad uso esclusivo dello stesso; interno al locale nel caso di esercizi successivamente autorizzati, per il locale con superficie fino a 60 metri quadrati; un ulteriore servizio igienico per il locale di dimensioni superiori;
- g) rispetto della normativa in materia di barriere architettoniche e presenza di almeno una postazione telefonica effettivamente fruibile dai disabili;
- h) spazio di attesa all'interno del locale di almeno 9 metri quadrati, fino a 4 postazioni telefoniche, provvisto di idonei sedili posizionati in modo da non ostruire le vie di esodo; la sala di attesa dovrà essere aumentata di 2 metri quadrati ogni postazione aggiuntiva;
- i) ogni postazione deve avere una superficie minima di 1 metro quadrato ed essere dislocata in modo da garantire un percorso di esodo, libero da qualsiasi ingombro ed avere una larghezza minima di 1,20 metri;
- j) devono essere osservate le prescrizioni specifiche richieste dalla ASL competente;
- k) devono essere rispettate tutte le norme previste per la sicurezza dei lavoratori e di prevenzione incendi di cui al d.lgs. 626/1994 e degli impianti di cui alla legge 5 marzo 1990, n. 46 (Norme per la sicurezza degli impianti).

ART. 5

Localizzazione urbanistica delle attività dei centri di telefonia

Nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 7 della legge regionale n° 6/2006 sono individuate le seguenti Zone del territorio comunale in cui E' AMMESSO l'insediamento

di nuovi e/o il trasferimento di Centri di Telefonia in sede fissa , nel rispetto delle indicazioni e limitazioni esplicitate nella seguente tabella:

ZONA URBANISTICA	Centri di telefonia : NUOVE APERTURE o TRASFERIMENTI	LIMITAZIONI
<ol style="list-style-type: none"> 1. Zona degli antichi nuclei (zona A) 2. Zone consolidate (zone B) 3. Zone di trasformazione urbana (zone C) 4. Zone per le attività produttive (zone D) 5. Area speciale di recupero urbanistico 	AMMESSI	<p>Le nuove attività sono consentite solo se in presenza di standard a parcheggio (nell'ambito di piani Esecutivi), oppure parcheggi privati, per una quantità pari al 150% della SLP. Gli standard/parcheggi non possono essere monetizzabili.</p> <p>Le attività esistenti che non rispettano i requisiti dell'art. 8 della LR 6/2006 possono trasferirsi in altro locale già in possesso della destinazione commerciale, purchè conforme all'art. 8 citato , senza dover conguagliare i parcheggi.</p>

Non è consentita l'apertura di nuove attività di Phone Center e/o il trasferimento di esistenti, compreso quelli che non risultassero entro il 22 marzo 2007 rispettosi dei requisiti igienico sanitari e strutturali di cui all'articolo 8 della legge regionale n° 6/2006, nelle seguenti zone urbanistiche :

1. Zone agricole (zone E)
2. Zone per attrezzature e impianti di interesse generale
3. Aree Speciali tranne quella di "recupero urbanistico".

ART. 6

Istruttoria del competente ufficio comunale

All'atto della presentazione della richiesta di autorizzazione, il titolare o gestore del Centro di telefonia, in alternativa al certificato igienico-sanitario, presenta al servizio commercio del comune, l'attestazione del bollettino di versamento dei diritti sanitari

previsti per il rilascio del parere stesso, i necessari elaborati grafici e descrittivi, nonché le dichiarazioni di conformità degli impianti installati di cui all'art. 8 della legge;

Il responsabile del servizio competente, valutata la completezza della documentazione, la trasmette all'ASL per l'acquisizione del parere igienico-sanitario;

L'ASL provvede, entro 30 giorni, dal ricevimento della pratica a trasmettere al servizio comunale competente il parere igienico-sanitario con le eventuali prescrizioni che potrebbero comportare anche il rigetto della domanda in caso di mancata possibilità di adeguamento ai requisiti igienico-sanitari previsti dalla legge regionale n° 6/2006.

L'accoglimento o il rigetto della domanda è comunicato all'interessato entro novanta giorni dalla presentazione della domanda.

Entro dieci giorni dal rilascio dell'autorizzazione, il comune ne comunica gli estremi, anche in via telematica, alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) territorialmente competente, corredati dalle informazioni necessarie alla corretta tenuta del registro di cui all'articolo 5.

Il comune può svolgere controlli a campione sul permanere del possesso dei requisiti morali in capo al titolare o al gestore del centro di telefonia.

ART. 7

Esercizio congiunto di attività

All'interno dei locali adibiti all'esercizio di un centro di telefonia sono ammesse le sole attività di cessione al pubblico di servizi telefonici nonché l'attività di vendita di schede telefoniche;

E' altresì consentita l'installazione di distributori automatici di bevande ed alimenti nel rispetto delle procedure previste dal D.lgs n° 114/98.

All'interno del centro di telefonia non è consentito lo svolgimento di alcuna altra attività congiunta di carattere commerciale, artigianale, turistica e/o di servizio, a partire dal 22 marzo 2007.

ART. 8

Orari dell'attività

I centri di telefonia in sede fissa possono restare aperti al pubblico in tutti i giorni della settimana dalle ore sette alle ore ventidue.

Il comune, previa motivata richiesta degli esercenti, può autorizzare l'apertura anticipata o la chiusura posticipata di due ore. Nel rispetto dei limiti di cui al presente articolo, gli

esercenti possono liberamente determinare l'orario di apertura e di chiusura non superando, comunque, il limite delle tredici ore giornaliere.

I centri di telefonia in sede fissa osservano la chiusura di una giornata settimanale.

In ogni caso l'orario adottato deve essere pubblicizzato mediante l'esposizione di appositi cartelli all'interno e all'esterno dell'esercizio e comunicato al comune.

ART. 9

Revoca e Sospensione delle autorizzazioni

L'autorizzazione comunale per i Centri di Telefonia in sede fissa è revocata:

- a) quando il titolare dell'autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su istanza motivata, non attivi l'esercizio entro due anni dalla data del suo rilascio o sospenda l'attività per un periodo superiore a dodici mesi;
- b) quando il titolare dell'autorizzazione o il gestore del centro di telefonia non risulti più in possesso dei requisiti morali previsti dall'articolo 3 della legge regionale n° 6/2006 ;
- c) quando il titolare non abbia adempiuto all'obbligo di porsi in regola con le vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica ed igienico-sanitaria, nonché con le disposizioni sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, prevenzione incendi e sicurezza, preventivamente all'avvio dell'attività come previsto dall'articolo 4;
- d) quando vengano meno i requisiti richiesti a fini urbanistici e sanitari. In tali casi la revoca è preceduta da un provvedimento di sospensione dell'attività per una durata non inferiore a sette giorni e non superiore a novanta giorni, termine entro il quale, salvo proroga in caso di comprovata necessità e previa motivata istanza, il titolare deve regolarizzare i requisiti;
- e) quando venga meno l'effettiva disponibilità dei locali nei quali si esercita l'attività e non venga richiesta, da parte del titolare dell'attività, l'autorizzazione al trasferimento in una nuova sede nel termine di sei mesi, salvo proroga in caso di comprovata necessità e previa motivata istanza;
- f) quando il titolare dell'autorizzazione non osservi i provvedimenti di sospensione dell'autorizzazione.

La proroga di cui al comma 1, lettere a), d) ed e), non è concessa in caso di mancata richiesta della certificazione igienico-sanitaria, ovvero dei titoli abilitativi edilizi, ovvero in caso di ritardo non dovuto a cause di forza maggiore o comunque imprevedibili nell'avvio o nella conclusione delle opere di sistemazione edilizia dei locali.

ART. 10

Disposizioni per i centri di telefonia esistenti

Devono essere considerati esistenti , quei Centri che hanno iniziato la loro attività prima dell'entrata in vigore della legge regionale n° 6/2006 (22 marzo 2006) , anche nel caso in cui si sia verificato successivamente un subingresso nella gestione dei medesimi .

I Centri esistenti si devono adeguare ai requisiti della legge regionale n° 6/2006 entro il 21 marzo 2007 e per tale motivo l' amministrazione comunale potrà fin da adesso richiedere alla competente ASL di verificare la rispondenza dei centri attualmente in funzione ai requisiti di cui all'articolo 8 della nuova legge .

Fino a tale data comunque le attività di phone center che svolgessero attualmente anche altre attività di vendita complementari dovranno in ogni caso risultare conformi alle norme e leggi vigenti in materia igienico sanitaria (es. vendita di cosmetici o di alimenti in confezioni conformi alla normativa nazionale e comunitaria) .

Qualora tali attività complementari (a seguito di controlli anche a campione effettuati direttamente dalle ASL o richiesti dal comune) NON dovessero risultare conformi alle norme e leggi vigenti , dovranno essere immediatamente cessate .

L'esercizio congiunto all'interno dei Centri di Telefonia di altre attività complementari , NON sarà in ogni caso consentito a partire dal 22 marzo 2007 .

Trascorso detto termine senza che il centro di telefonia si sia regolarizzato, il responsabile del servizio comunale competente provvederà all'emissione di specifica ordinanza di cessazione immediata dell'attività ; il titolare del centro di telefonia potrà in questo caso richiedere esclusivamente il trasferimento del centro in altra zona tra quelle individuate dall'amministrazione comunale ed indicate all'articolo 5 del presente regolamento , fatto salvo il rispetto dei requisiti strutturali ed igienico sanitari previsti dall'articolo 8 della legge regionale n° 6/2006 .

In caso di subentro in Centri già esistenti all'entrata in vigore della legge , l'adeguamento del Centro andrà effettuato comunque entro il 21 marzo 2007.

ART. 11

Vigilanza e sanzioni

Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 9 del presente regolamento, a chiunque eserciti l'attività di cessione al pubblico di servizi di telefonia senza la prescritta autorizzazione, ovvero quando questa sia stata revocata o sospesa, ovvero quando il titolare o il gestore risulti privo o perda i requisiti morali di cui all'articolo 3 della legge regionale n° 6/2006, si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 17 bis, comma 1, del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 TULPS .

Per ogni altra violazione alle disposizioni della legge regionale n° 6/2006 , si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 17 bis, comma 3, del r.d. 773/1931.

Nei casi di cui ai sopradescritti commi 1 e 2, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 17 ter e 17 quater del Regio Decreto n° 773/1931 TULPS .

Per ogni altra violazione alle disposizioni del presente regolamento, per la quale non fosse già prevista dalla legge regionale n° 6/2006 specifica sanzione, si applica la sanzione di cui all'articolo 7 bis del D.lgs n° 267/2000 stabilita in euro 400 .

Il procedimento per l'applicazione delle sanzioni è regolato dalla legge regionale 5 dicembre 1983, n. 90 (Norme di attuazione della legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente modifiche al sistema penale).Il comune è competente a ricevere il rapporto di cui all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), applica le sanzioni amministrative ed introita i proventi.

Fatta salva la vigilanza esercitata dagli organi ed autorità di pubblica sicurezza, l'azione di vigilanza sulle attività di cui al presente regolamento è demandata al servizio polizia locale del comune .

ART. 12 **Disposizioni transitorie finali**

E' fatta salva la disciplina statale vigente in materia di telecomunicazioni .

Sono esclusi dalla disciplina del presente Regolamento i centri di telefonia la cui attività è svolta attraverso *apparecchi terminali utilizzabili per le comunicazioni anche telematiche* (c.d internet point) , *sottoposti al rilascio di specifica licenza da parte del Questore* ai sensi della legge n° 155 del 31 luglio 2005 .

Copia del presente regolamento viene portato a conoscenza mediante affissione all'albo pretorio comunale.

Il Regolamento, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 62 del 28/09/2007, esecutiva il giorno 20/10/2007, è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune per 15 gg consecutivi dal 22/10/2007 al 06/11/2007 ai sensi dell'art. 11 dello Statuto. E' entrato in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione, vale a dire il 07/11/2007.

F.TO: IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Renzo Basso Basset)